

Tribunale DI VENEZIA
Sent. n. 1125/12 DI LAVORO
R. G. n. 2368/11
Proc. n. _____
Causa 8076



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara all'udienza del 30/11/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2368/11 RG (porta riunito 2369/11 RG, 2371/11 RG, 2371/11 RG, 2372/11 RG, 2373/11 RG, 2374/11 RG) avente ad oggetto: " diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati - diritto al collocamento nel livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata - differenze retributive"

TRA

_____ - rappresentati
e difesi dagli Avvocati Maurizio Olivetti, Marlo Scopinich e Alberto Checchetto presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, _____

_____ - ricorrente
_____ E _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro legale rappresentate pro tempore - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO in persona del Direttore Generale, legale rappresentate pro tempore - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di VENEZIA, in persona del Dirigente pro tempore - rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. Funzionario Bellizio Barbara ed ,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Letti i ricorsi tutti depositati in data 13/10/2011 con i quali i ricorrenti, sopra in epigrafe indicati, chiedono rispettivamente: nel merito, voglia l'ill.mo giudice adito, accertare il diritto del/della ricorrente ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati riconoscendo la stessa progressione professionale prevista dal CCNL Comparto Scuola per il personale docente assunto a tempo indeterminato e per l'effetto, condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata e a corrispondere a titolo di differenze retributive in favore la somma pari [ad euro 9.015,40 quanto a _____, euro 5366,01 quanto a _____, euro 2.379,15 quanto a _____, euro 1.533,89 quanto a _____, euro 3.721,74 quanto a _____, euro 8.002,16 quanto a _____ ed euro 4.549,91 quanto a _____] come risultante dai conteggi prodotti e da considerarsi parte integrante del presente atto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa;

lette le memorie depositate in data 17/2/2012 con le quali il MIUR si è costituito nei predetti procedimenti, contestando quanto dedotto in punto di diritto dai ricorrenti, e chiedendo: - nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese;


letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi, la giurisprudenza prodotta e le note conclusive autorizzate depositate dalle parti;

sentiti i difensori delle parti alla udienza di discussione odierna del 30/11/2012, la causa in detta udienza viene decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

I ricorsi sono fondati


Premesso che l'oggetto della presente controversia è dato dall'accertamento del diritto del ricorrente - insegnanti assunti negli anni con contratti a tempo determinato - al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, del diritto al collocamento nel livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata e alle conseguenti differenze retributive, si osserva:

- i ricorrenti docenti assunti nel corso degli anni presso diversi Istituti di Istruzione ricompresi nel circondario del Tribunale di Venezia con contratti a tempo determinato agiscono in



giudizio per ottenere il riconoscimento a carico del MIUR dei c.d. scatti retributivi, ossia degli aumenti stipendiali spettanti per effetto dell'anzianità di servizio con decorrenza dall'inizio del rapporto; deduco di avere percepito durante gli incarichi annuali la retribuzione base prevista per i docenti di primo ingresso in ruolo senza il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, ossia degli aumenti periodici per ogni biennio di servizio, previsti dall'art. 7 della l. 831/61 e dall'art. 53 comma 3 della l. 312/80 anche per il personale non di ruolo con incarichi annuali;

- tali scatti sono stati limitati dall'art. 66 comma 7 del CCNL Comparto scuola del 1995 e dai successivi del 1999, 2002 e 2006 ai soli Insegnanti di religione.
- Il MIUR nel costituirsi ha chiarito come la fonte cui il Ministero fa riferimento sia l'art. 526, comma 1, d.lvo 297/94 in virtù del quale al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente e quindi di anno in anno l'attribuzione dello stipendio iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo senza alcuna possibilità di miglioramento (neppure nella limitata misura degli aumenti biennali in quanto questi spettavano unicamente al personale non di ruolo incaricato);
- ciò posto, devono condividersi i precedenti di questa Sezione (tra gli altri vd. sentenza n. 1090/12 del 22/11/2012 dott. ssa Bortoloso e giurisprudenza in essa richiamata);
- ritiene questo Giudice che la domanda deve essere accolta in applicazione di quanto stabilito dai punti 1 e 4 della "clausola 4" dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 - da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto Interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro, come chiarito dalla CGUE nella sentenza 444/10 Gaviero Torres (cfr punto 78);
- tale clausola 4, punto 1, dispone infatti che: *«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;*
- il punto 4 della medesima clausola 4 dispone poi che *" I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori*



a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;

le norme comunitarie ora riportate sono state oggetto di interpretazione in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare nelle sentenze 307/07 Del Cerro Alonso, 444/10 Gavielro Torres e la recentissima 302-305/11 del 18/10/2012 Valenza + altri/AGCM;

in particolare quest'ultima sentenza, espressamente invocata all'odierna udienza dal difensore attoreo, afferma che:

la clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine (cfr in particolare punto 52 ove si afferma che ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Gavielro Gavielro e Iglesias Torres, cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza Rosado Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punti 49 e 50);

La comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato presuppone che essi svolgano mansioni identiche o simili tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (cfr punto 42 della sentenza 302-305/11 del 18/10/12 nonché giurisprudenza comunitaria ivi citata);

deroghe a tale divieto sono consentite ove sussistano ragioni oggettive;

la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro non può consistere nel fatto che la differenza di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (cfr. sentenze Del Cerro Alonso, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavielro Gavielro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, Racc. pag. I-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Santana, cit., punto




72, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto 47) dovendo essa piuttosto consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine... elementi che possono risultare dalla natura e dalle caratteristiche delle mansioni per le quali sono stati conclusi i contratti a termine o anche dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 53 e 58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto 48 nonché sentenza in causa 302/11);

- dunque invocate le disposizioni della clausola 4, i ricorrenti richiedono il riconoscimento del diritto a percepire integralmente le differenze retributive correlate all'anzianità lavorativa: sostengono, in estrema sintesi, che l'attribuzione di una retribuzione di prima fascia al momento della stipulazione di ogni successivo contratto di lavoro a tempo determinato concreta violazione del principio di non discriminazione ivi sancito;
- l'assunto è fondato, come peraltro già affermato da orientamento giurisprudenziale consolidato, già recepito anche da questo Tribunale GI dott.ssa Ferretti e dott. Perina (cfr. Corte di Appello Milano Sez. Lav. sent. N.566 del 20/4/2012; Corte di Appello Genova sent. N.743 del 13/7/2011; Corte di Appello Torino sent. n. 115 dep. Il 29/3/2012; Corte di Appello L'Aquila 15/3/2012);
- in base ai suddetti punti 1 e 4 della clausola 4 i lavoratori a tempo determinato non possono essere infatti trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 1), e i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, anche in questo caso a meno che non sussistano giustificazioni oggettive (punto 4);
- la Corte di Giustizia CE, nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le succitate sentenze, 13/9/2007 n. 307 Del Cerro Alonso e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 Gavieiro-Torres), ha precisato che la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in



generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice...(punto 78 sent. Gavieiro-Torres); ...si deve rammentare che gli amministratori qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità ...".(punto 82 sentenza Gavieiro);

- il Giudice italiano, pertanto, deve applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato; nella fattispecie in tal senso non occorre allora porsi alcun problema dell'applicabilità o meno del D.Lgs. n.368/2001 nel comparto scuola (si allude in particolare all'art. 6 D.Lgs. 368/2001) o circa la necessità di disapplicare una norma interna confliggente con la norma comunitaria;
- la Corte di Giustizia ha d' altro canto pure chiarito che " La nozione di " condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1...deve essere interpretata nel senso che esso può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato; la clausola 4, punto1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativo o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato " (sentenza Del Cerro Alonso);
- la medesima Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza Gavieiro ha affermato: " La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri ...{ punto 43 }; la nozione di " condizione oggettiva " richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di



elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguita e risulti a tal fine necessaria..." (punto 55);

- applicando i principi desumibili da tali decisioni della Corte di Giustizia (principi recentemente ribaditi nella suddetta sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C-302/2011 a C-305/2011 – Valenza) deve riconoscersi, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata e a percepire integralmente le differenze retributive in ragione della anzianità maturata e considerati a tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato di cui è causa;
- sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego;
- i ricorrenti hanno prodotto dei conteggi sintetici nei quali tuttavia sono riportate le retribuzioni percepite e quelle cui gli stessi avrebbero avuto diritto in virtù del "CCNL": su tali conteggi l'amministrazione convenuta non ha formulato alcuna contestazione, nemmeno generica né ha eccepito la prescrizione;
- ritiene pertanto questo Giudice che il MIUR debba essere altresì condannato a corrispondere le differenze stipendiali nel frattempo maturate da ogni singolo ricorrente, così come richieste nei ricorsi.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che debbono essere compensate (sussistono infatti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. anche nella nuova formulazione, quali l'oggettiva complessità delle questioni proposte, oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali).

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:



accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di lavoro a termine oggetto di causa e per l'effetto condanna il MIUR a riconoscere ai predetti ricorrenti il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa e al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive dovute a tale titolo che si liquidano in euro 9.015,40 quanto a _____, in euro 5366,01 quanto a _____ in euro 2.379,15 quanto a _____, in euro 1.533,89 quanto a _____, in euro 3.721,74 quanto a _____, in euro 8.002,16 quanto a _____, ed in euro 4.549,91 quanto a _____ oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al saldo effettivo.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Venezia, udienza del 30/11/2012

IL GIUDICE.

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 30 NOV 2012

CANCELLIERE
Pasqua Blacose

Pasqua Blacose

